

Amissima Assicurazioni S.p.A. Fondata nel 1963 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l. - Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia T +39 02 30761 F +39 02 3086125 - Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano CF e PI 01677750158 REA MI 624493 - Albo Imprese Ivass 1.00031 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93) amissima@pec.amissima.it - www.amissimagruppo.it

H

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ORDINARI

n. **802628356**

cod.ramo	cod.s/ramo	cod.prodotto	codice agenzia	denominazione	sub agenzia	convenzione	cod. cliente
10	1	31301	136	BOLLATE - GENERALE	34		206427518 18

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

cognome e nome / denominazione sociale	titolo/tipo società	cod.professione	codice fiscale/partita IVA
SOC. COOP. SISTEMA MUSEO			01825380544
indirizzo (via, n. civico)	c.a.p.	località	sigla provincia
VIA DANZETTA 14	06121	PERUGIA	PG

DATI DELLA POLIZZA

effetto ore 24 del	scadenza ore 24 del	durata:	frazionamento	scadenza prima rata	indicizzazione
13/06/2016	13/06/2017	anni: 1 mesi: 00 giorni: 00	ANNUALE	13/06/2017	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
sostituisce polizza n.	sostituisce polizza n.	sostituisce polizza n.	ns. quota	rischio comune	
			100		
codice	vincolo	ente vincolatario - indirizzo - città	scadenza vincolo		

DESCRIZIONE, UBICAZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE

In VIA DANZETTA 14 PERUGIA 6121 PG

esiste fabbricato ad un solo piano a più piani costruito in conformità a quanto previsto alla definizione "Fabbricato" relativamente a:
 Rischi Civili Rischi Agricoli Piccoli Rischi Commerciali
 Medi Rischi Commerciali Piccole Industrie Rischi Vari
 adibito a:

CODICE RISCHIO
013050

CENTRO VISITE MULTIMEDIALE DELL'ITINERARIO CULTURALE EUROPEO.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Partite	CIO' PREMESSO SI ASSICURA	Somme assicurate	Tasso %∞	Premio imponibile
	FABBRICATO	4.200.000,00		
Totale somme assicurate e premio imponibile annuo				1.470,00

Si intendono espressamente richiamate le Garanzie Complementari di polizza contraddistinte dalle lettere _____ nonché le Clausole N. 3 5 AT SP SN AC G

Condizioni Speciali:

Allegati:

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMI RISARCIMENTI	Tasso x	Premio imponibile
SP <input checked="" type="checkbox"/> EVENTI SOCIO-POLITICI esclusi atti di terrorismo e sabotaggio	10,00 %minimo di	1.500,00	2.940.000,00		
FU <input type="checkbox"/> FUMO	%minimo di				
AT <input checked="" type="checkbox"/> EVENTI ATMOSFERICI	10,00 %minimo di	1.500,00	2.940.000,00		
AC <input checked="" type="checkbox"/> ACQUA CONDOTTA	%minimo di	500,00	4.200.000,00		
SN <input checked="" type="checkbox"/> SOVRACCARICO NEVE	10,00 %minimo di	5.000,00	2.200.000,00		
Totale premio imponibile annuo					

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo per le garanzie prestate sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro, dell'importo di scoperto e/o franchigia indicato. In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma superiore all'importo esposto quale limite di massimo risarcimento.


PREMIO

	netto	accessori	imposte	totale
alla firma	1.225,00	245,00	=====	1.470,00
rate successive	1.225,00	245,00	=====	1.470,00

Il premio, dovuto per l'intera annualità, può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, oppure con bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico indicando come beneficiario l'intermediario in qualità di rappresentante della Società o la Società medesima; è ammesso il pagamento in contanti secondo le vigenti disposizioni in materia di anticiclaggio.

L'ammontare complessivo della prima rata di premio è stato versato
 il _____ f.c. n° _____ del _____ l'Agente _____

Emessa in BOLLATE il 14/06/2016




DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) i rischi coperti con la presente polizza non sono assicurati presso altre Società.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

Questo modello riporta gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alla normativa stampata sul modello contrattuale FA31902 ed. 15/05/2016 che, con la firma di accettazione del documento stesso, il Contraente riceve contestualmente, confermando di ben conoscere ed approvare.



Andrea Brucchi

Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Condizioni assicurative", stampate sul mod. contrattuale FA31902 ed. 15/05/2016 : Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro; Art. 7 - Proroga dell'assicurazione; Art. 8 - Foro competente; Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 20 - Mandato dei Periti.

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società, preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e "sensibili" esprime il consenso:

- al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6 dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

Il Contraente

- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

Il Contraente

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

ALLEGATO N. 1

a polizza N.° 802628356

SOC. COOP. SISTEMA MUSEO**CONDIZIONI SPECIALI**

- 1) In Lucca si assicura due ubicazioni sotto indicate in uso all'assicurato destinati a : centri per le visite multimediali dell'itinerario culturale Europeo, le somme assicurate nel frontespizio di polizza si intendono così prestate:

Ubicazione 1 Casa del Maestro di Giustizia

partite	Descrizione delle cose assicurate	Somme assicurate	Tasso Lordo	Premio Lordo
1	Fabbricato €.	3.000.000,00	P.C.	1.050,00

Ubicazione 2 Antica Casermetta del Baluardo San Salvatore

partite	Descrizione delle cose assicurate	Somme assicurate	Tasso Lordo	Premio Lordo
1	Fabbricato €.	1.200.000,00	P.C.	420,00

- 2) Si intende operante in caso di sinistro, una franchigia minima di Euro 500,00 (ove non prevista una franchigia superiore).
- 3) Si precisa che le Clausole 3 e 5 corrispondono rispettivamente alle garanzie richiamate "Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti" vedi allegato n. 2 e "Terremoto" vedi allegato n.3.
- 4) A parziale deroga di quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva AT - Eventi Atmosferici lettere b) la Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili quali:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
 - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto dell'invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.
- Si precisa altresì che ai fini di tale copertura:
- le rigature o segnatura, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili con la presente garanzia;
 - sono esclusi i danni a pannelli solari, pannelli fotovoltaici;
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di Euro 1.000,00;
 - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.



- 5) **Garanzia GELO:** la Società risponde dei danni causati da spargimenti d'acqua verificatisi a seguito di rotture causate da gelo. In relazione ai danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €. 500,00 e con il limite massimo di risarcimento di €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- 6) **Garanzia Terrorismo:** a parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva "SP" Eventi Socio-Politici si comprendo in garanzia gli atti di Terrorismo, questa estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 ed un massimo risarcimento per evento ed anno assicurativo di €. 2.100.000,00.
- 7) **Onorari Periti:** La Società rimborsa gli onorari del perito che il Contraente avrà nominato, la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 500,00 ed un massimo risarcimento per evento ed anno assicurativo di Euro 50.000,00.
- 8) **Onorari Architetti:** La Società rimborsa gli onorari degli architetti che il Contraente avrà nominato, la garanzia viene prestata con uno scoperto del 5% del danno con il massimo di Euro 5.000,00.
- 9) Si richiama e si intende operante la Garanzia Complementare I – Fenomeno Elettrico, che viene prestata con franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento per evento ed anno assicurativo di Euro 50.000,00.
- 10) **Ricerca del Guasto:** si comprendono in garanzia le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione o sostituzione dell'impianto danneggiato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di €. 500,00.
- 11) **Spese di demolizione e sgombero:** la garanzia si intende prestata sino al massimo del 10% della somma assicurata, fermo quanto previsto dall'Art. 24 delle condizioni Generali di Assicurazione.



SOC. COOP. SISTEMA MUSEO

ESTENSIONE ALLA GARANZIA "INONDAZIONI – ALLUVIONI – ALLAGAMENTI"

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate (Partita Contenuto) per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- c. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- e. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f. a enti mobili all'aperto;
- g. alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
- h. alle merci e/o contenuto la cui base e' posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo con il minimo € 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 50% del capitale assicurato.



SOC. COOP. SISTEMA MUSEO

ESTENSIONE ALLA GARANZIA "TERREMOTO"

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati (Partita contenuto) per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
- c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% della somma assicurata relativamente al terremoto.

.....


.....

